REGOLAMENTO (CEE) N. 551/81 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 1981

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 90.07 A della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 280/77 [2], in particolare l'articolo 3,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, occorre stabilire la classificazione dell'apparecchio che consente la riproduzione su microfilm di dati riportati su nastri magnetici e composto di :

— un dispositivo di lettura del nastro magnetico ;

— un'unità di elaborazione per la trascrizione dei dati registrati su nastro in caratteri leggibili che vengono visualizzati sullo schermo di un tubo a raggi catodici nonché per il controllo delle operazioni della macchina fotografica e del flash elettronico utilizzati per fotografare detti caratteri. Se richiesto, tali operazioni possono essere effettuate dall'unità di eleaborazione centrale di una mcchina automatica per l'elaborazione dell'informazione invece che dall'unità di elaborazione che costituisce un elemento dell'apparecchio ;

— un tubo a raggi catodici per la visualizzazione dei caratteri ;

— un flash elettronico ;

— una macchina che fotografa i caratteri su microfilm ;

— un'unità per lo sviluppo e la stampa della pellicola nella forma di microschede ;

considerando che nella tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3324/80 [4], sono incluse, nella voce 84.53, le altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, nonché le macchine per l'elaborazione di informazioni ; nella voce 84.54 altre macchine ed apparecchi per ufficio ; nella voce 90.07 apparecchi fotografici ; nella voce 90.10 apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici, non nominati né compresi altrove nel capitolo 90 ;

considerando che le suddette voci sono pertinenti per quanto riguarda la classificazione del succitato apparecchio che svolge tre funzioni : elaborazione dell'informazione, fotografia e sviluppo della pellicola ;

considerando che la voce 84.53 non comprende apparecchi che, pur incorporando o funzionando in collegamento con una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, svolgono una funzione propria ; che l'unità di elaborazione del succitato apparecchio non può essere considerata come suo componente principale poiché è anche possibile non utilizzarla in corso di funzionamento, facendo ricorso in vece sua all'unità di elaborazione centrale di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione ;

considerando che in ogni caso la sezione XVI, in cui sono incluse le voci 84.53 e 84.54, non comprende articoli nominati o compresi nel capitolo 90 ;

considerando che nella voce 90.07 sono inclusi apparecchi fotografici per la riproduzione di documenti, ivi inclusi quelli che registrano documenti su microfilm, nonché quelli che permettono lo sviluppo e la stampa automatici ; che gli apparecchi fotografici per riprodurre e registrare dati su microfilm devono analogamente essere classificati nella voce 90.07 ; che l'apparecchiatura considerata include un apparecchio fotografico che gli conferisce il suo carattere essenziale ;

considerando che, ai sensi della regola generale 3 b) per l'interpretazione della nomenclatura, la succitata apparecchiatura deve pertanto essere classificata nella voce 90.07, essendo essenzialmente un apparecchio fotografico ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli apparecchi per la riproduzione su microfilm di dati riportati su nastro magnetico e composti di :

— un dispositivo di lettura del nastro magnetico ;

(1) GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.
(2) GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 8.

— un'unità di elaborazione per la trascrizione dei dati registrati su nastro in caratteri leggibili che vengono visualizzati sullo schermo di un tubo a raggi catodici nonché per il controllo delle operazioni della macchina fotografica e del flash elettronico utilizzati per fotografare detti caratteri. Se richiesto, tali operazioni possono essere effettuate dall'unità di elaborazione centrale di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione invece che all'unità di elaborazione che costituisce un elemento dell'apparecchio ;

— un tubo a raggi catodici per la visualizzazione dei caratteri ;

— un flash elettronico ;

— una macchina che fotografa i caratteri su microfilm ;

— un'unità per lo sviluppo e la stampa della pellicola nella forma di microschede,

sono classificati nella tariffa doganale comune nella voce :

90.07 Apparecchi fotografici ; apparecchi e dispositivi compresi le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e tubi a scarica della voce 85.20 :

A. Apparecchi fotografici.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1981.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione